

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19

PROTOCOLLO CALCIO

In conformità alla normativa vigente¹ e alle Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive² predisposte dal Dipartimento per lo sport il 1.6.2021, nonché lette le FAQ³ di tale Dipartimento, la Libertas emana il seguente Protocollo relativo al gioco del calcio in ogni sua specialità, avente valore precettivo in ogni sua parte comprese le definizioni.

Questo protocollo si applica in esclusiva al gioco del calcio, in deroga a ogni altro protocollo.

PREMESSA

Fermo l'impegno di osservare con attenzione l'evoluzione della pandemia, la Libertas:


- si riserva di modificare il protocollo introducendo correttivi necessari,
- confida sulla capacità degli operatori sportivi di mettere in pratica le raccomandazioni di prevenzione indicate nel protocollo,
- evidenzia che il senso di responsabilità di ognuno è lo strumento più efficace per il contenimento del rischio di contagio;
- segnala che gli **unici soggetti competenti a emanare disposizioni di carattere sanitario** (per esempio quarantena o isolamento) sono **le Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali**. La Libertas pertanto si astiene di emanare disposizioni che potrebbero in qualsiasi modo essere in contrasto o sovrapporsi con le indicazioni o le prescrizioni di tali Enti.
- segnala la necessità da parte dei soggetti guariti dall'infezione da SARS-CoV-2 di ottenere certificato che attesti l'idoneità a riprendere la pratica dello sport agonistico (vedi punto 3 bis).

Per rendere più facilmente consultabile il protocollo, lo stesso è stato redatto seguendo i vari momenti dell'evento che iniziano dalla preparazione del sito sportivo e terminano quando lo stesso viene lasciato dall'operatore alla fine dell'evento.

1 Reperibile al seguente indirizzo web <https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa>

2 Scaricabile a questo indirizzo <http://www.sport.governo.it/it/notizie/pubblicate-le-linee-guida-per-l-organizzazione-di-eventi-e-competizioni-sportive-ed-aggiornate-quelle-per-l-attivita-sportiva-di-base/>

3 Consultabili a questo indirizzo web <https://www.governo.it/it/coronavirus>



1. DEFINIZIONI

1.1. Dichiarazione (allegato A): **ABROGATO**

1.2. Evento sportivo: qualsiasi attività sportiva, compresi allenamenti e gare amichevoli.

1.3. Gestori di siti sportivi: qualsiasi soggetto (associazione, società, persona fisica o giuridica) che gestisca, indifferentemente dal titolo, un sito sportivo.


1.4. Green pass base: è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), emessa dal Ministero della salute, attestante una delle seguenti condizioni:

- essere stati sottoposti alla vaccinazione anti COVID;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
- essere risultati negativi al test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

1.4.bis Green pass rafforzato: è la certificazione rilasciata solo a chi è vaccinato o è guarito dal COVID, **non** a chi risulta negativo al test molecolare o antigenico rapido.

1.5. Interventi di:

- **pulizia:** per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini sono equivalenti - che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica.
- **detersione:** consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti.
- **igienizzazione:** è l'equivalente di detersione ed ha lo scopo di rendere igienico, ovvero pulire l'ambiente eliminando le sostanze nocive presenti. I prodotti senza l'indicazione dell'autorizzazione del ministero della Salute che riportano in etichetta diciture sull'attività ad es. contro germi e batteri, non sono prodotti con attività disinfettante dimostrata ma sono semplici detergenti per l'ambiente (igienizzanti).
- **sanificazione:** è un "complesso di procedimenti e operazioni" di pulizia e/o disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell'aria anche con il ricambio d'aria in tutti gli ambienti.
- **disinfezione:** è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.
- **sterilizzazione:** processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica



vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.

1.6. Operatore sportivo: l'atleta, il dirigente, il tecnico, l'arbitro, il giudice di gara, il guardalinee o/e ogni persona che partecipi o collaboratori a qualsiasi titolo all'evento sportivo. È considerato operatore anche l'accompagnatore della persona disabile quando è d'ausilio a quest'ultimo.

1.7. Registro presenti (allegato B): ~~ABROGATO è il documento con cui ogni associazione/società sportiva registra i presenti all'evento sportivo.~~

~~In tale documento vengono riportati:~~

- ~~• il nominativo di ciascun operatore sportivo che accede al sito,~~
- ~~• il numero di telefono di quest'ultimo, per contattarlo in caso di attivazione procedura Covid19,~~
- ~~• l'orario di ingresso e quello d'uscita dal sito,~~
- ~~• la sottoscrizione di ciascun operatore sportivo a conferma di quanto sopra indicato.~~

~~Il registro è da conservare per almeno 14 giorni e va mantenuto nel rispetto della normativa sulla privacy.~~

1.8. Sito sportivo: tutti i luoghi destinati all'attività sportiva e quelli collegati alla stessa, quali spogliatoi, impianti igienici e docce, ecc.

2. OBIETTIVI

Il protocollo è lo strumento che indica agli operatori sportivi e ai gestori di siti sportivi le misure atte a prevenire e a contenere il rischio di contagio dell'infezione da Covid19 in occasione di eventi sportivi.

L'obiettivo primario del protocollo è quello di sensibilizzare ciascun operatore sportivo affinché si impegni in prima persona ad assumere una corretta informazione sui rischi di contagio, sulle modalità di diffusione del virus e sui sintomi con cui lo stesso si manifesta. Con la precisazione che in caso di dubbi l'operatore sportivo è tenuto a rivolgersi al proprio medico curante o a soggetti competenti in materia, evitando di raccogliere informazioni non scientificamente sostenute.


A tal fine si invita alla preventiva consultazione delle seguenti informative del Ministero della Salute:

Che cos'è il nuovo coronavirus e quali sono i sintomi:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#1>

Come proteggersi:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=235>



A chi rivolgersi:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/menuAChiRivolgersiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi>

FAQ del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

<https://per.maggiori.informazioni:https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>

~~3. GREEN PASS BASE E RAFFORZATO~~ CONDIZIONI D'ACCESSO AL SITO SPORTIVO

Il gestore del sito sportivo e il responsabile della squadra ospitante sono tenuti a richiedere all'operatore sportivo o al pubblico quanto indicato nel seguente prospetto ~~esibizione del green pass rafforzato agli operatori sportivi per l'attività sia al chiuso (palestre) sia all'aperto e per l'utilizzo dei locali correlati alla stessa.~~

~~Gli stessi soggetti sono obbligati a richiedere il green pass rafforzato agli spettatori che assistono all'attività al chiuso o all'aperto.~~

a chi chiedere	attività	dove	quale Green Pass	mascherina
operatore sportivo	al chiuso	terreno di gioco	RAFFORZATO	nessuna
		spogliatoi		FFP2
	all'aperto	terreno di gioco	nessuno	nessuna
		spogliatoi	RAFFORZATO	FFP2
pubblico	al chiuso	spalti	RAFFORZATO	FFP2
	all'aperto		base	

Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

Il Green Pass non è richiesto per il solo transito all'interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all'aperto.


Le modalità di verifica del green pass sono indicate in questa pagina <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>.

~~Il green pass non può essere sostituito da una dichiarazione che ne attesta il possesso.~~

Esenzione dall'esibizione del Green Pass

Possono accedere al sito sportivo e giocare anche i soggetti esentati dall'esibire il green pass, purché siano in possesso di **certificato** attestante l'esenzione dalla somministrazione del vaccino.

Il certificato è valido solo se **rilasciato** da **medici vaccinatori** dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta



dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

3 TER. RITORNO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA DI ATLETI GUARITI DA COVID-19

Un atleta che ha contratto infezione da SARS-CoV-2 deve segnalare la sua positività al medico che gli ha rilasciato il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Solo dopo la guarigione l'atleta può tornare a giocare previo l'ottenimento di certificato che attesti l'idoneità a riprendere la pratica dello sport agonistico rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport, che può anche essere diverso da quello che gli ha rilasciato il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

4. GESTORI DI SITI SPORTIVI

Il gestore dovrà preventivamente effettuare un'analisi del sito sportivo, possibilmente consultandosi con un medico o un esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.1. Adempimenti preliminari


Il gestore dovrà valutare preliminarmente:

- i fattori di rischio associati alla pericolosità del virus e dei suoi meccanismi di trasmissione che avvengono per via aerea e per contatto;
- le fonti di possibile contagio all'interno del sito sportivo tenendo conto dei luoghi e della circolazione delle persone e delle loro attività;
- la probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

4.2. Adempimenti conseguenti

Il gestore dovrà quindi:

- individuare limitatamente a ogni spazio chiuso il numero massimo delle persone che possono trovarsi contemporaneamente, ~~tenendo presente che deve essere rispettato il rapporto di 1 persona per 5 mq e che comunque non possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente,~~ con l'obiettivo di evitare assembramenti e di garantire il rispetto del distanziamento sociale;
- indicare all'ingresso dei locali chiusi il numero di persone massimo che si può trovare contemporaneamente in ogni spazio;
- indicare i percorsi di circolazione interna delle persone, prevedendo per quanto possibile punti



d'ingresso diversi da quelli d'uscita, o, se non possibile, controllando che gli ingressi e le uscite delle persone siano scaglionati;

- indicare un locale dove, in attesa di indicazioni dall'autorità sanitaria, isolare una persona che dopo l'ingresso al sito sportivo manifestasse sintomi di contagio;
- affiggere in più locali del sito sportivo:
 - ✓ la scheda denominata "Lo sport continua in sicurezza", scaricabile da questa pagina web http://www.sport.governo.it/media/2529/locandina-linee-guida-5-marzo-2021_web.pdf,
 - ✓ informative sulle modalità di utilizzo degli ambienti, e sulle pratiche di prevenzione (lavaggio delle mani, utilizzo dei DPI, etc.),
 - ✓ l'indicazione della persona da contattare nel caso in cui un operatore manifestasse sintomi Covid19, permettendo così l'avvio delle procedure volte a contenere la possibilità di trasmissione e a garantire la rapidità e l'efficienza dell'intervento sanitario,
- promuovere l'utilizzo della applicazione IMMUNI (<https://www.immuni.italia.it>);
- accertarsi che i locali siano costantemente aerati;
- verificare che l'eventuale impianto di ventilazione NON effettui il ricircolo d'aria;
- igienizzare le eventuali prese d'aria ed effettuare la manutenzione dei filtri;
- igienizzare i locali del sito sportivo dopo l'utilizzo;
- sanificare i locali periodicamente e sempre in seguito a contagio riscontrato;
- mettere a disposizione degli utilizzatori:
 - ✓ dispenser di gel in numero e posizioni tali (zone d'accesso e transito) da agevolare la frequente igienizzazione delle mani e comunque in numero non inferiore di 1/300 mq,
 - ✓ mascherine,
 - ✓ almeno un termometro a infrarossi per la rilevazione a distanza della temperatura corporea,
- rilevare - anche mediante gli incaricati delle associazioni/società - al momento dell'accesso al sito sportivo la temperatura a tutte le persone che intendono entrare, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
- ~~non consentire l'ingresso al sito sportivo a chi non indossa correttamente la mascherina protettiva;~~
- non consentire l'ingresso al sito sportivo a chi non è in possesso del di quanto previsto green pass rafforzato nei casi indicati al punto 3.

La preparazione del sito sportivo, l'igienizzazione e l'eventuale sanificazione degli ambienti dovranno terminare in anticipo rispetto all'arrivo degli operatori sportivi.

~~Il gestore dovrà tenere, per ogni evento, il registro dei presenti che dovrà essere conservato per 14 giorni. Il registro potrà essere predisposto anche dal referente dell'associazione/società che avrà cura di consegnarlo al gestore al termine dell'evento.~~

4.3. Adempimenti in caso di conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19



Qualora il gestore venisse a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà:

- seguire tutte le indicazioni fornite dall'Ente Pubblico competente a erogare servizi sanitari,
- avvertire i responsabili delle squadre che hanno frequentato il sito sportivo in contemporanea con la persona affetta dal virus,
- tenere chiuso il sito sportivo fino ad avvenuta sanificazione dei locali.

5. OPERATORI SPORTIVI

5.1. Adempimenti ordinari delle associazioni / società

L'accesso al sito sportivo potrà avvenire solo in assenza di sintomi insorti per un periodo precedente l'attività di almeno 3 giorni.


Ogni associazione/società dovrà individuare un referente che in occasione dell'evento sportivo avrà il compito di:

- tenere a disposizione almeno un termometro a infrarossi per la rilevazione a distanza della temperatura corporea e un numero adeguato di mascherine,
- non consentire l'ingresso al sito sportivo a chi non è in possesso ~~del green pass rafforzato nei casi indicati~~ di quanto previsto al punto 3,
- ~~redigere il registro dei propri operatori presenti, la cui copia dovrà essere consegnata al gestore del sito al termine dell'evento;~~
- rilevare al momento dell'accesso al sito sportivo la temperatura ai propri operatori sportivi, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C,
- non consentire l'accesso al sito sportivo ai propri operatori sportivi che manifestassero sintomi del virus o non indossassero correttamente la mascherina protettiva,
- vigilare e coordinare l'ingresso di ciascun proprio operatore nel rispetto delle indicazioni fornite dal gestore del sito,
- contingentare gli accessi dei propri operatori sportivi agli ambienti chiusi, limitando il tempo di permanenza allo stretto necessario e favorendo l'arrivo al sito sportivo in momenti differenti da parte degli operatori sportivi delle squadre partecipanti all'evento (es. squadra di casa - 1:20h dal calcio d'inizio, squadra ospite - 1h dal calcio d'inizio, arbitro/i - 50' dal calcio d'inizio).

5.2. Adempimenti ordinari per l'operatore sportivo

Ogni operatore dovrà:

- seguire le disposizioni vigenti riguardanti la protezione e la prevenzione da contagio COVID-19,
- rispettare rigorosamente le indicazioni del gestore del sito e del referente della propria associazione/società,



- indossare sempre la mascherina FFP2 quando non svolge attività sportiva,
- mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 m quando non svolge attività sportiva;
- riporre in zaini o borse personali indumenti indossati per l'attività fisica, evitando di lasciarli in luoghi condivisi,
- lavare separatamente dagli altri indumenti quelli indossati per l'attività fisica,
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie di uso strettamente personale,
- gettare nella propria busta sigillabile i fazzolettini di carta o altri materiali monouso immediatamente dopo averli utilizzati,
- arrivare nel sito sportivo vestiti in modo tale da utilizzare il minor tempo possibile gli spogliatoi.

5.3. Materiale che l'operatore sportivo che partecipa all'evento deve portare con sé

Oltre agli adempimenti sopra indicati l'operatore sportivo che prende parte all'evento dovrà essere munito di:

- busta sigillabile per la raccolta di rifiuti,
- contenitore (zaino/sacca/borsone) dove riporre ogni indumento, che non deve rimanere negli spogliatoi o sull'appendiabito,
- bottiglia d'acqua o borraccia personale, che dovrà essere utilizzata personalmente e riposta nel proprio contenitore.

5.4. Adempimenti in caso di infortunio

L'operatore che effettua una manipolazione muscolare o soccorre un atleta infortunato dovrà sempre utilizzare e fornire la mascherina al soggetto soccorso.

Gli altri operatori dovranno rispettare il distanziamento sociale.


5.5. Regole particolari per minori e disabili.

Chi esercita la responsabilità genitoriale e un accompagnatore di persona disabile se d'ausilio a quest'ultima può accedere al sito sportivo solo se in possesso di green pass rafforzato.

6. INSORGENZA SINTOMI VIRALI

6.1. Adempimenti dell'associazione / della società in caso di sintomi virali dell'operatore sportivo dopo l'ingresso al sito.

Qualora dopo l'accesso al sito un operatore sportivo manifestasse sintomi virali, il referente



dell'associazione/società dovrà:

- avvisare il gestore del sito,
- isolare l'operatore nell'apposito locale indicatogli dal gestore,
- avvisare l'autorità sanitaria e attenersi alle indicazioni fornitegli.

6.2. Adempimenti dell'operatore sportivo in caso di sintomi virali

L'operatore sportivo che manifestasse sintomi virali deve:

- rimanere nel proprio domicilio e non deve accedere al sito sportivo,
- avvisare il proprio medico curante e il referente della propria squadra, comunicando eventuali contatti avuti nei 14 giorni precedenti con persone positive al virus;
- attenersi alle indicazioni fornitegli dal medico.

Non è consentito l'accesso al sito anche ai soggetti in quarantena.

6.3. Adempimenti dell'operatore sportivo in caso di insorgere di sintomi virali dopo l'ingresso al sito.

Qualora dopo l'ingresso nel sito l'operatore sportivo manifestasse sintomi virali, lo stesso dovrà:

- avvisare tempestivamente il referente della squadra e il gestore del sito,
- rimanere nel locale indicatogli dal gestore del sito o, in difetto, ad adeguata distanza dalle persone presenti,
- attenersi alle indicazioni del referente dell'associazione/società e del gestore del sito in attesa in attesa delle prescrizioni del personale sanitario.

7. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La lista gara dovrà essere consegnata all'arbitro senza accedere al suo spogliatoio.

L'arbitro dovrà effettuare l'identificazione dei giocatori possibilmente all'aperto o in locale areato.

Le squadre dovranno entrare in campo e uscire in momenti distinti.


Gli operatori sportivi dovranno effettuare il riscaldamento rispettando il distanziamento sociale per quanto possibile.

Prima, durante e dopo la gara dovranno essere evitati contatti non correlati all'attività, quali strette di mano, abbracci, assembramenti, ecc.

Non è consentito sputare sul terreno di gioco.

Il portiere non dovrà umidificare con la saliva i propri guanti.

8. SPAZI COMUNI



Le prescrizioni sopra riportate riguardano anche gli spazi comuni del sito sportivo, per i quali vigono quindi gli obblighi di distanziamento e dell'uso della mascherina, il divieto di assembramento, la previsione di percorsi obbligati, l'indicazione del numero massimo di persone che possono accedere, il divieto di condivisione di alimenti e bevande, le disposizioni in tema di igienizzazione o sanificazione, ecc.

Qualora l'accesso ai servizi comporti la formazione di una fila o siano previsti piani d'appoggio o banconi, sul pavimento davanti agli stessi e sul bordo dei medesimi dovrà essere collocata una segnaletica orizzontale indicante la distanza di sicurezza da rispettare.

Se possibile dovranno essere predisposte delle barriere fisiche di protezione.

Dovrà essere evitato l'utilizzo di espositori self-service di alimenti e bevande, nonché i buffet.

Il consumatore deve conferire personalmente negli appositi bidoni quanto utilizzato per l'assunzione di alimenti e bevande.

9. SPAZI ESTERNI AL SITO SPORTIVO

Se un'associazione/società gestisse spazi contigui ma esterni al sito sportivo dovrà rispettare tutte le indicazioni sopra indicate.

10. PUBBLICO

Per l'eventuale presenza di pubblico si rimanda allo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e alle linee guida indicate in premessa, nonché alle determinazioni delle Regioni competenti.

Sintetica indicazione delle misure minime da rispettare.

L'accesso deve essere consentito solo previa verifica del green pass rafforzato e che sia indossata la mascherina FFP2.

~~Deve essere tenuto un registro degli accessi nel quale dovranno essere riportate le generalità di ogni spettatore, il numero di telefono o l'indirizzo email di ciascuno di essi, l'orario di ingresso e d'uscita.~~


I flussi in entrata e in uscita saranno differenziati per evitare code o assembramenti.

Gli spettatori possono assistere alla competizione esclusivamente stando seduti se previsti posti a sedere, rispettando sempre il distanziamento interpersonale minimo di 1 m in ogni direzione, indossando la mascherina senza eccezioni o deroghe.

11. SANZIONI

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni previste è sanzionato dalla normativa





Confronto tra versioni:
2022-1 e 2022-aprile
parti nuove
parti eliminate

emergenziale o in caso di reato dal codice penale.

